



**REGIONE VENETO**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**  
**COMUNE DI FIESSO D'ARTICO**  
 Piazza Guglielmo Marconi, 16, 30032 Fiesso d'Artico VE



**LA SCUOLA  
 PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato  
 dall'Unione europea  
 NextGenerationEU

Piano Nazionale  
 di Ripresa e Resilienza  
 #NEXTGENERATIONITALIA

**AMPLIAMENTO DEI LOCALI MENSA SCUOLA PRIMARIA ITALIA K2**

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI  
 RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 – PIANO DI  
 ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE  
 CUP H64E22000550006  
 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



SINPRO srl  
 Via dell'Artigianato, 20  
 30030 Vigonovo (VE)  
[info@sinprosr.com](mailto:info@sinprosr.com)  
 Tel: 049/9801745

UNI EN ISO 14001:2015  
 UNI EN ISO 9001:2015  
 UNI CEI 11352:2014  
 UNI ISO 45001:2018



*Progettisti:*

Ing. Patrizio Glisoni  
 Ordine degli Ingegneri di Venezia n. 2983  
 EGE\_0065 del 16/05/2016 Certificato con Kiwa Cermet

Ing. Mauro Bertazzon  
 Ordine degli Ingegneri di Padova n. 2416



**B.G.6.1**

**RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE  
 MATERIE**

Sindaco:	Marco Cominato	Data progetto	15/05/2023
RUP:	Arch. Maria Giovanna Piva	Rev n./data	
Commessa:	202212183		

Nome file:	B.G.6.1_Relaz gestione materie	Controllato da:	Ing. Mauro Bertazzon
Redatto da:	M.B.	Approvato da:	Ing. Patrizio Glisoni

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione



## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
1.1	Inquadramento generale .....	1
1.2	Riferimenti normativi .....	1
<b>2</b>	<b>Gestione delle materie .....</b>	<b>2</b>
2.1	Flussi di materie .....	2
2.1.1	Materiale da scavo .....	2
2.1.2	Materiale da riempimento .....	3
2.1.3	Materiale derivante da demolizione .....	3
2.2	Materiali e residui derivanti dalle attività di cantiere .....	4
2.2.1	Operazioni di scavo e rinterro .....	4
2.2.2	Scarti derivanti dalle demolizioni e lavorazioni edili .....	4
2.2.3	Scarti derivanti dagli imballaggi dei materiali conferiti presso il cantiere .....	5
2.3	Attività di gestione dei rifiuti e soggetti responsabili .....	5
2.4	Registrazione e documentazione .....	6
2.5	Criteri per la locazione e gestione delle aree di cantiere da adibire a deposito temporaneo .....	7
2.6	Approvvigionamento materiali .....	8
2.7	Cave e discariche autorizzate .....	8
<b>3</b>	<b>Conclusioni .....</b>	<b>8</b>



## **1 PREMESSA**

### **1.1 Inquadramento generale**

La presente relazione sulla gestione delle materie viene redatta ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera i) del D.P.R. 207/2010. Vengono pertanto descritti i fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, individuati i volumi di materiali da scavo prodotti in cantiere e illustrate le modalità di gestione degli stessi e dei rifiuti provenienti dagli interventi previsti dal progetto esecutivo relativo ai lavori di ampliamento dei locali mensa della scuola Primaria "Italia K2", sita in via Botte n. 38 nel comune di Fiesso d'Artico (VE).

L'area di intervento su cui verrà realizzato l'ampliamento ha una dimensione di circa mq 175 e un andamento altimetrico pressoché pianeggiante.

Per le terre e rocce da scavo saranno adottate tutte le misure volte a favorire in via prioritaria il reimpiego diretto di tali materiali, che verranno reimpiegati in sito per colmare i vuoti e per la gestione delle sistemazioni delle aree a verde; in generale le attività di demolizione e rimozioni dovranno essere eseguite, da parte dell'impresa esecutrice, in maniera quanto più selettiva possibile.

### **1.2 Riferimenti normativi**

Per la redazione della seguente relazione si è tenuto conto dei documenti e della normativa di seguito riportata.

- D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.;
- D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- Legge 9 agosto 2013 n. 98 (artt. 41 e 41 bis);
- Decreto Ministeriale 10 agosto 2012 n. 161 e s.m.i. "Regolamento recante disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";
- Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i;
- Il D.M. 11.01.2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi (CAM) per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili."
- Il D.M. 23.06.2022 "Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
- Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";
- Il D.M. 18 febbraio 2011, n.52 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell'articolo 14 bis del Decreto legge 1 luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102";
- Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- Il D.M. del 9 luglio 2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n.152

del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”;

- Il D.M. del 15 febbraio 2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”;
- Il D.M. del 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14- bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”;
- La Direttiva 2008/98/CE -Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
- Il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
- Il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- La Direttiva 09 aprile 2002 “Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio “indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n.2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco rifiuti”.

## **2 Gestione delle materie**

### **2.1 Flussi di materie**

L'intervento previsto a progetto comporta la gestione di tre principali flussi di materie che saranno costituiti in parte da materiali derivanti dallo scavo, in parte da nuovi approvvigionamenti esterni e in parte dai materiali risultanti dalle demolizioni.

#### **2.1.1 Materiale da scavo**

Nell'ambito del presente progetto è prevista la produzione di un quantitativo pari a circa 220 m<sup>3</sup> di materiale derivante dallo scavo di sbancamento generale delle fondazioni.

Le analisi chimiche da eseguire su campioni di terreno dovranno essere eseguite prima dell'inizio dei lavori e degli scavi. Qualora non vengono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, tutto il materiale da scavo prodotto verrà trattato come sottoprodotto.

Tale materiale potrà essere reimpiegato per la modellazione superficiale e innalzamento del piano campagna.

### **2.1.2 Materiale da riempimento**

Il materiale da riempimento che dovrà essere posto in opera sarà: ghiaia. Tale materiale dovrà essere in parte portato in cantiere mediante approvvigionamento esterno. I materiali di riporto dovranno essere qualificati nel rispetto della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione. La fornitura dovrà essere accompagnata dalla certificazione D.o.P., attestante la conformità con il CPR Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) nr 305/2011. L'approvvigionamento di tali materiali potrà avvenire da forniture provenienti dagli impianti presenti sul territorio comunale, provinciale o regionale.

Quantità di materiale da approvvigionare:

- ghiaia per base fondazione: 95 m<sup>3</sup>

### **2.1.3 Materiale derivante da demolizione**

Le operazioni di demolizione prevedono la produzione di rifiuti costituiti da:

- parti di muratura, massetti, pavimenti, intonaci, opere di finitura in genere, ecc. (CER 170103, CER 170107, CER 170203 da confermare in sede di esecuzione dei lavori);
- cavidotti e impianti elettrici (CER 170411 da confermare in sede di esecuzione dei lavori);
- tubazioni esistenti e di carpenteria metallica in genere (metalli misti CER 170407 da confermare in sede di esecuzione dei lavori);
- vetro presente nei vari infissi (CER 170202 da confermare in sede di esecuzione dei lavori, a seguito di caratterizzazione del rifiuto);

Per questa tipologia di rifiuti non si prevede la quantificazione, ma si fisseranno delle modalità operative da seguire volte a limitare la produzione di rifiuti prodotti all'origine e ad aumentare le frazioni avviabili al riciclo e recupero.

Le matrici producibili dalle attività di demolizione dovranno essere gestite in conformità alla normativa vigente ed il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire con automezzi compatibili con la natura del materiale da trasportare e idonei alla circolazione stradale, secondo quanto stabilito dal Codice della Strada. In generale le attività di demolizione e rimozioni dovranno essere eseguite, da parte dell'impresa esecutrice, in maniera quanto più selettiva, al fine di favorire il recupero e il riutilizzo di tali materiali, selezionando tecniche di demolizioni tradizionale solo qualora lo stato delle opere interessate giustifichi il ricorso a tale sistema.

## **2.2 Materiali e residui derivanti dalle attività di cantiere**

Le tipologie di matrici producibili dalle attività di cantiere possono derivare da:

- operazioni di scavo e rinterro;
- scarti derivanti dalle demolizioni e lavorazioni edili (codici CER 17.XX.XX);
- scarti derivanti dagli imballaggi dei materiali conferiti presso il cantiere (codici CER 15.XX.XX).

### **2.2.1 Operazioni di scavo e rinterro**

Il materiale derivante dallo scavo verrà riutilizzato allo stato naturale, senza essere sottoposto ad alcun trattamento, in quanto inquadrabile come suolo non contaminato come già precisato nel paragrafo 2.1.1. tale materiale verrà in parte riutilizzato direttamente in sito, in parte avviato a recupero. I materiali provenienti dall'esterno dell'area di cantiere, dovranno essere presi da cave autorizzate e non contaminate producendo la relativa certificazione nel rispetto della normativa vigente, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito. Nel caso di rinvenimento di altri materiali non previsti ed in particolare di materiali contenenti amianto, le attività dovranno essere sospese e comunicate tempestivamente alla Direzione Lavori e alla Committente per la definizione delle attività da intraprendere.

### **2.2.2 Scarti derivanti dalle demolizioni e lavorazioni edili**

Il materiale in questione è derivante dalle attività di demolizione e rimozione previste in progetto. per questi rifiuti dovrà essere eseguita un'accurata cernita, frantumazione e vagliatura così da renderli idonei al loro reimpiego. Tutti i materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o lavorazioni necessarie all'esecuzione delle opere relative al presente progetto, dovranno essere allontanati dal cantiere e trasportati a riutilizzo, deposito o discarica autorizzata da individuare tra quelle presenti nella zona del cantiere.

Nel caso di mancato conferimento a discariche autorizzate dei materiali non reimpiegabili (vedasi Art. 14 - Divieto di abbandono – D.lgs n° 22 del 5/2/1997), l'Appaltatore rimane unico responsabile degli eventuali danni provocati a terzi anche di ordine penale.

Al fine di garantire adeguate prestazioni ambientali del cantiere dovranno essere attuati adeguati accorgimenti per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prodotti dal cantiere, atti ad implementare la raccolta differenziata nel cantiere e massimizzare il riciclo degli scarti prodotti, utilizzando tecniche di demolizione tradizionale solo qualora lo stato delle opere interessate lo renda necessario.

Si prevede quindi l'utilizzo di cassonetti diversificati per ogni tipologia di scarto: differenziando i cassoni e le modalità di raccolta dei rifiuti ed imballando selettivamente i materiali di risulta si agevolano le successive operazioni di riciclo dei materiali nelle apposite sedi, riducendo notevolmente l'impatto ambientale e le tempistiche associate alle operazioni di movimentazione ed aumentando la quantità di materiale avviato a riciclo.

Si precisa che almeno il 70 % dei rifiuti non pericolosi derivanti dalle demolizioni e costruzioni (rispetto al peso totale) prodotti durante queste attività dovranno essere inviati a recupero.

### **2.2.3 Scarti derivanti dagli imballaggi dei materiali conferiti presso il cantiere**

Tutte le forniture consegnate presso il cantiere dovranno essere analizzate al fine di effettuare la differenziazione dei materiali di scarto e il conseguente smaltimento di eventuali imballaggi e strutture di supporto dei materiali da posare in opera. Per permettere questo verrà predisposta l'adozione di cassonetti diversificati per ogni tipologia di scarto che favoriranno l'aumento delle frazioni avviabili al riciclo e recupero.

### **2.3 Attività di gestione dei rifiuti e soggetti responsabili**

La realizzazione dell'intervento prevede la produzione di terre e rocce di scavo (in parte riutilizzate per il rinterro). Al fine di limitare la produzione dei rifiuti si dovrà quindi:

- favorire, ove possibile, la rimozione selettiva e la conseguente suddivisione dei rifiuti in categorie merceologiche omogenee;
- favorire, direttamente nel luogo di produzione una prima cernita dei materiali in gruppi di materiali omogenei puliti;
- conferire i rifiuti inerti presso i diversi impianti di gestione presenti sul territorio comunale e/ o provinciale e regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa.

La responsabilità delle attività di gestione dei rifiuti è in capo al soggetto produttore del rifiuto stesso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Pertanto l'impresa sarà considerata responsabile della corretta gestione dei rifiuti prodotti all'interno dell'area di lavoro, e sarà considerata a tutti gli effetti il "produttore" e "detentore" dei rifiuti con i relativi oneri (artt. 183 e 188 della Parte IV del D.Lgs. 152/2006).

La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata dall'impresa attraverso la raccolta, il trasporto e lo smaltimento o il recupero presso impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, ed in particolare ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. 152/2006.

Le attività di gestione dei rifiuti pertanto sono degli oneri in capo al soggetto produttore, individuato secondo i criteri sopra indicati, e consistono in:

- classificazione ed attribuzione dei CER corretti e relativa definizione della modalità gestionali;
- deposito dei rifiuti in attesa di avvio alle successive attività di recupero/smaltimento;
- avvio del rifiuto all'impianto di smaltimento previsto comportante:
  - verifica l'iscrizione all'albo del trasportatore;
  - verifica dell'autorizzazione del gestore dell'impianto a cui il rifiuto è conferito;
  - tenuta del Registro di C/S (ove necessario), emissione del FIR e verificata del ritorno della quarta copia.

I rifiuti in questione saranno prodotti nella sola area di cantiere. In attesa di essere portato alla destinazione finale, il rifiuto sarà depositato temporaneamente nello stesso cantiere, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 183, comma 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/06.

L'area adibita a deposito dovrà essere provvista di opportuni sistemi di isolamento dalle aree esterne, quali cordoli di contenimento e pendenze del fondo appropriato, volte al contenimento di eventuali acque di

percolazione, che nel caso in cui dovessero essere prodotte saranno inviate alla rete di drenaggio delle acque meteoriche dilavanti.

Qualora si preveda lo stoccaggio del materiale direttamente sul piano di appoggio dell'area di deposito, senza l'utilizzo di contenitori (cassoni, containers, bidoni, ecc...) si dovrà provvedere alla separazione del materiale dal fondo con opportuno materiale impermeabilizzante selezionato in funzione della tipologia di materiale stoccato e del grado di contaminazione dello stesso.

In generale è opportuno porre il deposito dei rifiuti al riparo dagli agenti atmosferici. In generale è fondamentale provvedere al mantenimento del deposito dei rifiuti per comparti separati per tipologie (CER) in quanto, in caso di presenza di rifiuti pericolosi, consente una accurata gestione degli scarti ed inoltre perché la norma italiana vieta espressamente la miscelazione dei rifiuti pericolosi tra loro e con i rifiuti non pericolosi (articolo 187 del D.Lgs. 152/06).

Le dimensioni dei singoli comparti devono essere determinate sulla base delle stime dei quantitativi di CER producibili e dei tempi di produzione, correlate al rispetto delle limitazioni quantitative e temporali del deposito temporaneo.

Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire con mezzi adeguati ed autorizzati al trasporto in ottemperanza alla norma ADR, RID, IMDG quando applicabili. I rifiuti trasportati all'esterno dell'area di cantiere dovranno essere accompagnati dai rispettivi formulari di trasporto.

I formulari saranno poi consegnati e trascritti sul registro di carico e scarico secondo le modalità indicate dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. I certificati di pesatura a destinazione, i formulari di identificazione del rifiuto e il registro di carico e scarico saranno gli strumenti di riferimento per il computo dei quantitativi di rifiuti effettivamente rimossi e portati a smaltimento. Per tutti i rifiuti che saranno inviati a smaltimento, l'Affidataria dovrà produrre alla D.L. la copia della quarta copia del formulario di trasporto, di cui all'art. 188 del D.Lgs.152/2006.

## 2.4 Registrazione e documentazione

La documentazione concernente le varie fasi di produzione e smaltimento dei rifiuti, per le singole tipologie di materiali, sarà costituita da:

- formulari di identificazione: la classificazione dei rifiuti è attribuita dal produttore in conformità di quanto indicato nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (decisione 2000/532/CE);
- registro di carico/scarico: i produttori di rifiuti sono tenuti a compilare un registro di carico e scarico dei rifiuti; nel registro vanno annotati tutti i rifiuti nel momento in cui sono prodotti (carico) e nel momento in cui sono avviati a recupero o smaltimento (scarico). I rifiuti propri dell'attività di demolizione e costruzione, purché non pericolosi, sono esentati dalla registrazione;
- certificati analitici rilasciati dai laboratori contenenti l'attribuzione dei codici CER, della possibile destinazione del rifiuto e della corretta etichettatura: il rifiuto deve essere sottoposto a caratterizzazione chimico-fisica, volta ad attestare la classificazione del CER attribuito e della classe di pericolosità (P o NP ove i codici presentano voci speculari) nonché alla verifica della sussistenza delle caratteristiche per la conformità al destino successivo selezionato (sia esso nell'ambito del D.Lgs. 152/06 di smaltimento/recupero, sia esso nell'ambito della procedura di recupero semplificata di cui al Dm Ambiente 5 febbraio 1998 per rifiuti non pericolosi e ss.ii.mm.);

- scheda descrittiva rifiuto;
- documento di omologazione del rifiuto;
- copia delle autorizzazioni dei soggetti operanti nella gestione dei rifiuti (trasportatori ed impianti di trattamento/smaltimento);
- documentazione interna (utile alla gestione ed alla contabilizzazione delle attività di cantiere).

Per il corretto trasporto dei rifiuti dal luogo di deposito all'impianto di smaltimento, il produttore del rifiuto stesso dovrà compilare il formulario di trasporto. Tale formulario sarà redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore/detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. La prima copia rimarrà presso il produttore/detentore. Qualsiasi procedura operativa adottata assicurerà, in ogni caso, una corretta modalità di gestione dei rifiuti, nel rispetto degli obiettivi prefissati, delle normative vigenti concordando la stessa con l'organo di controllo.

Per le attività di caratterizzazione, movimentazione e smaltimento, verrà tenuto un registro giornaliero dei fatti salienti su cui saranno annotati:

- lo stato del cantiere (attivo/fermo);
- le condizioni meteo;
- il controllo generale dell'area a inizio e fine delle attività del giorno;
- gli eventi particolari, i fatti riguardanti variabili ambientali;
- le visite, i sopralluoghi, gli interventi di terzi esterni al cantiere;
- le attività di logistica;
- le eventuali operazioni di manutenzione, gli apprestamenti, le opere ecc.;
- nuove specificazioni, o direttive, concernenti talune attività.

## **2.5 Criteri per la locazione e gestione delle aree di cantiere da adibire a deposito temporaneo**

Il coordinatore della gestione ambientale di cantiere (CGA) dovrà individuare, in accordo con quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'area da adibire a deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere, che dovrà tenere conto del fatto che la superficie dedicata al deposito temporaneo deve essere individuata in un'area di impianto già adibita a piazzale, allo scopo di evitare l'eventuale contaminazione dei suoli; qualora tali aree non fossero presenti, il coordinatore dovrà provvedere alla sistemazione dell'area mettendo in atto opportuni sistemi per garantire una separazione fisica del piano di appoggio delle aree di deposito dai suoli interessati (per esempio con teli impermeabilizzanti).

Tali aree devono essere disposte in modo da minimizzare i percorsi dei mezzi interni al cantiere dalle aree di lavorazioni al deposito stesso, nonché il percorso dei mezzi trasportatori a destino finale per le operazioni di carico, cercando di evitare interferenze dello stesso con le attività di cantiere.

Inoltre il CGA provvederà alla funzione di direzione e coordinamento delle attività di movimentazione dei rifiuti volta ad individuare ed applicare tecniche operative generanti il minor impatto ambientale sulle matrici Aria, Acqua, Suolo, Rumore in relazione ad ogni singola tipologia di rifiuto ed allo stato in cui si presenta (solido, polverulento, ecc...).

## **2.6 Approvvigionamento materiali**

Per quanto riguarda l'approvvigionamento esterno dei materiali di riempimento dello scavo, lo stesso potrà avvenire da forniture provenienti dagli impianti presenti sul territorio comunale o provinciale, riducendo al minimo le tratte di percorrenza dei mezzi di trasporto.

Trattandosi di un appalto pubblico, si rimette all'impresa la scelta relativa ai fornitori del materiale di riempimento poiché una qualsiasi indicazione risulterebbe lesiva dei principi di libera concorrenza. La scrivente ha comunque condotto un'attenta analisi individuando la presenza di diversi impianti per l'approvvigionamento del materiale da cava entro il raggio di 30 km dal cantiere.

## **2.7 Cave e discariche autorizzate**

Le diverse matrici derivanti dall'attività di cantiere andranno conferite presso centri di smaltimento, trattamento e recupero materiali presenti nel territorio provinciale. Anche in questo caso si rimette all'impresa la scelta dell'impianto di recupero/smaltimento delle varie matrici, sempre considerando di ridurre al minimo le tratte di percorrenza dei mezzi di trasporto e considerando che, anche in questo caso, sono presenti nel raggio di 30 km dal cantiere numerosi centri di smaltimento e raccolta.

L'impianto prescelto dovrà essere idoneo a ricevere il materiale, oltre a ciò il rifiuto dovrà rispondere a requisiti di ammissibilità in relazione alla tipologia di discarica prescelta. La rispondenza ai requisiti è determinata con analisi di laboratorio a spese del produttore. I criteri di ammissibilità sono individuati dalla Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

## **3 Conclusioni**

Attraverso l'attuazione delle procedure sopra descritte sarà possibile gestire correttamente le materie provenienti dagli interventi previsti nel presente progetto, utilizzando metodologie e modalità operative tali da garantire la tutela delle condizioni ambientali e della salute, il recupero di materie prime secondarie e di energia, favorendo il riutilizzo dei materiali e minimizzando il conferimento in discarica e il rischio di inquinamento ambientale.